



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 23/03/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ERCOLANI GIORGIO, Presidente

DI FONZO MICHELE, Relatore

BENEDETTI GIULIO, Giudice

in data 23/03/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3385/2022 depositato il 05/08/2022

pronunciato da:

////////////////////////////////////

Difeso da //////////////////////////////////////

Rappresentato da //////////////////////////////////////

Rappresentante difeso da //////////////////////////////////////

ed elettivamente domiciliato presso //////////////////////////////////////

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- DINIEGO RIMBORSO TOBIN TAX 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

come riportate in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato in data 19 luglio 2022 la società incorporante della impugna il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del maggior tributo indebito, versato negli anni 2021 e 2022 a titolo di imposta sulle transazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 491, Legge 24 dicembre 2012, n. 228, per un importo pari ad euro 1.595.255,32.

Avverso il predetto silenzio rifiuto, la società ha opposto l'odierno ricorso affidato a due motivi di impugnazione:

- illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 491, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dell'art. 6, comma 1, del Decreto Attuativo in quanto il trasferimento delle azioni ha costituito un'operazione conclusa in un mercato regolamentato;
- illegittimità del silenzio-rifiuto con specifico riferimento alla ratio della norma.

La società , a seguito di approvazione della Consob, ottenuta in data 7 luglio 2021, promuoveva per il tramite della , un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto tutte le azioni ordinarie di quotate sul Mercato Telematico Azionario.

Il 16 settembre 2021 corrispondeva agli azionisti € 1.571.545.558,80 per un totale di 154.073.094 azioni acquistate.

Il trasferimento delle azioni veniva sottoposto ad imposta sulle transazioni finanziarie ex L. 228/2021 con applicazione dell'aliquota dello 0,2%, con il relativo versamento del 18 ottobre 2021 pari a € 3.143.091,12, effettuato da Intesa San Paolo S.p.A. in qualità di banca incaricata del coordinamento della raccolta delle adesioni all'OPA.

Successivamente, il 27 gennaio 2022, a seguito del raggiungimento di una percentuale superiore al 95% del capitale di , la manifestava la volontà di esercitare il diritto di acquisto sulle azioni ancora in circolazione ex art. 111 TUF.

La società, quindi, dava corso ad un'unica Procedura Congiunta concordata con Consob e Borsa Italiana riguardante sia la procedura di Sell-Out che la procedura di Squeeze-out, che si concludeva in data 4 febbraio 2022, determinando l'acquisto da parte di di ulteriori 1.579.871 azioni ai sensi della procedura di Sell-out e 744.615 azioni ai sensi della procedura di Squeeze-out, ciascuna al

pari delle operazioni “concluse nei mercati regolamentati”, si concretizza esclusivamente con il perfezionamento di una procedura dettagliatamente monitorata da Autorità pubbliche, che richiede obblighi informativi ampiamente rafforzati rispetto ad una ordinaria transazione, garantendo massima trasparenza informativa nei confronti dei destinatari dell’offerta.

In conclusione, per tutti i motivi sopra esposti, il ricorso è quindi fondato e, deve pertanto essere accolto, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.

USO RICERCA E STUDI